*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* Anno 135° — Numero **131**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 7 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVISO IMPORTANTE**

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

94A3646

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 336.

**Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categorie maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegati, rispettivamente, n. 4 e n. 5 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994*
*Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 29*

ALLEGATO 4

Tabella
(prevista dall'art. 1, comma 1)

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 1) Malattie causate da:<br>*a)* piombo, leghe e suoi composti inorganici;<br>*b)* composti organici del piombo,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti | 4 anni; 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni |
| 2) Malattie causate da:<br>*a)* mercurio, amalgame e composti inorganici;<br>*b)* composti organici del mercurio,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti | 4 anni |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 3) Malattie causate da<br>*a)* fosforo e suoi composti inorganici,<br>*b)* composti organici del fosforo,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti | 6 anni |
| 4) Malattie causate da<br>*a)* arsenico, leghe e composti inorganici,<br>*b)* composti organici dell'arsenico,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
| 5) Malattie causate da:<br>*a)* cromo, leghe e composti del cromo trivalente,<br>*b)* composti del cromo esavalente,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche polmonari: illimitato |
| 6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti | 4 anni |
| 7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti | 3 anni |
| 8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti | 3 anni |
| 9) Malattie causate da:<br>*a)* nichel, leghe e composti inorganici,<br>*b)* nichel tetracarbonile,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
| 10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del maganese, leghe e composti | 4 anni |
| 11) Malattie causate da alogeni e loro composti inorganici:<br>*a)* fluoro;<br>*b)* cloro,<br>*c)* bromo,<br>*d)* iodio,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro, cloro, bromo, iodio e composti | 3 anni |
| 12) Malattie causate da:<br>*a)* acido nitrico,<br>*b)* ossidi di azoto,<br>*c)* ammoniaca,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca | 3 anni |
| 13) Malattie causate da:<br>*a)* anidride solforosa e acido solforico;<br>*b)* idrogeno solforato,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato | 3 anni |
| 14) Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti | 3 anni |
| 15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti | 3 anni |
| 16) Malattie causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti | 3 anni |
| 17) Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti | 3 anni |
| 18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe e composti | 3 anni |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 19) Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti | 3 anni |
| 20) Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti | 3 anni |
| 21) Malattie causate da acido carbammico, tiocarbammico, carbammati e tiocarbammati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbammico, tiocarbammico e composti | 3 anni |
| 22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio e sodio | 3 anni |
| 23) Malattie causate da<br>*a)* ozono,<br>*b)* ozonuri e perossidi,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono, degli ozonuri e dei perossidi | 3 anni |
| 24) Malattie causate da<br>*a)* acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno,<br>*b)* acido isocianico ed isocianati,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri | 18 mesi. In caso di fibrosi polmonare da alveolite allergica estrinseca: 3 anni |
| 25) Malattie causate da<br>*a)* alcoli e derivati,<br>*b)* glicoli e derivati,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli e dei glicoli | 3 anni |
| 26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette | *a)* Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;<br>*b)* produzione di carbone da legna;<br>*c)* condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli;<br>*d)* seconda lavorazione del vetro,<br>*e)* lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;<br>*f)* prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi,<br>*g)* altre lavorazioni che espongono all'azione di ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato | 18 mesi |
| 27) Malattie causate da cloruro di carbonile, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile | 18 mesi |
| 28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio | 4 anni In caso di encefalopatia: 8 anni |
| 29) Malattie causate da<br>*a)* idrocarburi alifatici saturi,<br>*b)* idrocarburi alifatici non saturi<br>*c)* idrocarburi aliciclici,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici ed aliciclici | 3 anni |
| 30) Malattie causate da idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici, compresi il processo Södeberg per la preparazione dell'alluminio e i processi di fusione dell'acciaio in forni ad arco, mononucleari e polinucleari | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 31) Malattie causate da: *a)* nitroderivati degli idrocarburi alifatici; *b)* esteri nitrici, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico | 3 anni |
| 32) Malattie causate da chinoni e derivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni e derivati | 3 anni |
| 33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi | 3 anni |
| 34) Malattie causate da: *a)* amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati, *b)* amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati; *c)* idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e delle idrazine aromatiche; loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
| 35) Malattie causate da: *a)* derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari; *b)* derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, mononucleari e polinucleari, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi | 3 anni |
| 36) Malattie causate da: *a)* cloruro di vinile; *b)* altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
| 37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati | 3 anni |
| 38) Malattie causate da: *a)* eteri ed epossidi e loro derivati alogenati; *b)* esteri organici e derivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri ed epossidi e loro derivati alogenati, degli esteri organici e derivati | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche da clorometiletere e bisclorometiletere: illimitato |
| 39) Malattie causate da: *a)* aldeidi e loro derivati; *b)* acidi organici, tioacidi ed anidridi e loro derivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi, degli acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati | 3 anni |
| 40) Asma bronchiale primario estrinseco con le sue conseguenze dirette causato dai seguenti asmogeni professionali non considerati in altre voci: *a)* sali di platino, palladio, cobalto; *b)* prepolimeri, oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche; *c)* colofonia, gomma arabica, *d)* enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisozima); | Lavorazioni che espongono all'azione degli agenti asmogeni a fianco indicati. Per quelli di cui alla lettera *e)* limitatamente alle attività di ricerca scientifica, didattica, allevamento, addestramento e custodia degli animali; mattazione e macellazione, conceria; produzione latto-casearia | 18 mesi |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| *e)* derivati di animali, compresi gli acari ed altri artropodi;<br>*f)* pellicce e piume;<br>*g)* polveri e/o farine di cereali, caffè verde, cacao, carrube e soia;<br>*h)* miceti e b. subtilis;<br>*i)* farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi);<br>*l)* residui di estrazione dell'olio di ricino;<br>*m)* polveri di legno;<br>*n)* persolfati | | |
| 41) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate causate da miceti, altre sostanze vegetali o animali o sostanze chimiche, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti, altre sostanze vegetali o animali, sostanze chimiche | 3 anni |
| 42) Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:<br>*a)* catrame, bitume, pece, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati;<br>*b)* paraffine grezze, olii minerali, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati;<br>*c)* resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, elastomeri, gomma arabica, caprolattame;<br>*d)* olii di lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e pitture;<br>*e)* cemento e calce;<br>*f)* alcali caustici, cloruro di sodio, persolfato di ammonio e acido tannico;<br>*g)* detersivi;<br>*h)* conchiglie, coralli e madreperla;<br>*i)* antibiotici, disinfettanti e sulfamidici;<br>*l)* legni ed altre sostanze vegetali | Lavorazioni che espongono alle sostanze cutilesive a fianco indicate | 6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
| 43) Pneumoconiosi da polveri di silicati, con le loro conseguenze dirette | Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie ed altre lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, miche, caolino, talco, cemento ed altri silicati naturali ed artificiali | 20 anni |
| 44) Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie, con le loro conseguenze dirette | Estrazione, scavo e trattamento meccanico di calcari e dolomie, lavorazioni dell'industria marmifera, dei refrattari, della calce, ed altre lavorazioni che espongono a polveri di calcari e dolomie | 20 anni |
| 45) Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell'alluminio, delle fonderie di alluminio, dei refrattari, degli esplosivi ed altre lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio | 3 anni |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 46) Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone conseguenti ad alveoliti da polveri di «metalli duri» (carburi metallici sinterizzati), con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni per produrre oggetti in «metallo duro» e di affilatura sistematica di utensili in «metallo duro» o che espongono a polveri costituite da carburi metallici legati con cobalto, nichel e ferro | 3 anni |
| 47) Siderosi | Lavorazioni che espongono all'inalazione di ossidi di ferro | 20 anni |
| 48) Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed animali, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni di apritura, mischia, battitura, cardatura, del cotone, del lino e di altre fibre tessili vegetali ed animali | 3 anni |
| 49) Bronchite cronica ostruttiva | *a)* Lavorazioni di scavo e smarino eseguite nel sottosuolo;<br>*b)* produzione di soda caustica, potassa caustica, calce viva;<br>*c)* insaccamento e travaso del cemento sfuso;<br>*d)* fusione artigianale ed artistica del vetro | 6 anni |
| 50) Ipoacusia e sordità da rumori | *a)* Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli;<br>*b)* picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;<br>*c)* martellatura sulle lamiere;<br>*d)* punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici;<br>*e)* prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura;<br>*f)* prova dei motori a reazione e a turboelica, priva di efficace cabinatura;<br>*g)* ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili;<br>*h)* frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce; clinker per la produzione di cemento; resine sintetiche per la loro riutilizzazione;<br>*i)* fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura;<br>*l)* filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura;<br>*m)* taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame, privi di efficace cabinatura,<br>*n)* perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione;<br>*o)* conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura;<br>*p)* formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura;<br>*q)* sbavatura in fonderia con mole, | 4 anni |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| | *r)* formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio;<br>*s)* lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura;<br>*t)* lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;<br>*u)* lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione, svolte a bordo;<br>*v)* stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura;<br>*x)* prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura;<br>*z)* conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo di: birra, acque minerali, bevande analcoliche gassate | |
| 51) Malattie causate da:<br>*a)* radiazioni ionizzanti,<br>*b)* laser e onde elettromagnetiche,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche | 5 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche. illimitato |
| 52) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e trasmesse al sistema manobraccio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni svolte in modo prevalente con impiego di:<br>*a)* macchine portatili munite di utensile;<br>*b)* macchine portatili ad asse flessibile,<br>*c)* macchine per calzaturifici: ribattitrici, rigasuole e rigatacchi;<br>*d)* motoseghe portatili | 6 anni |
| 53) Malattie causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche | Lavori subacquei ed in camere iperbariche | 3 anni. In caso di manifestazioni artropatiche: 10 anni |
| 54) Cataratta da energie raggianti | Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti | 6 anni |
| 55) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette | Lavori di scavo all'aperto ed in sottosuolo in presenza di rocce argillose | 3 anni |
| 56) Malattie neoplastiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone | Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco | Illimitato |
| 57) Malattie neoplastiche causate da polvere di legno: carcinoma delle cavità nasali e paranasali | Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri del legno | Illimitato |
| 58) Malattie neoplastiche causate da polvere di cuoio: carcinoma delle cavità nasali e paranasali | Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri di cuoio nella rifinitura e riparazione delle calzature | Illimitato |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Tabella
(prevista dall'art. 1, comma 1)

ALLEGATO 5

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'AGRICOLTURA

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette | Lavorazioni in terreni irrigui ed argillosi | 3 anni |
| 2) Malattie causate da<br>*a)* composti inorganici dell'arsenico,<br>*b)* composti organici dell'arsenico,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti arsenicali | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche illimitato |
| 3) Malattie causate da<br>*a)* composti inorganici del mercurio,<br>*b)* composti organici del mercurio,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del mercurio | 4 anni |
| 4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio | 3 anni |
| 5) Malattie causate da<br>*a)* composti inorganici del fosforo,<br>*b)* composti organici del fosforo,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del fosforo | 6 anni |
| 6) Malattie causate da<br>*a)* derivati clorurati degli idrocarburi alifatici,<br>*b)* derivati bromurati degli idrocarburi alifatici,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi alifatici | 3 anni |
| 7) Malattie causate da<br>*a)* derivati del benzolo ed omologhi,<br>*b)* derivati dei fenoli ed omologhi,<br>*c)* derivati dei cresoli ed omologhi,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli e dei relativi omologhi | 3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche illimitato |
| 8) Malattie causate dai composti del rame, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del rame | 3 anni |
| 9) Malattie causate da derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico | 3 anni |
| 10) Malattie causate da<br>*a)* polisolfuri di bario,<br>*b)* polisolfuri di calcio,<br>*c)* polisolfuri di sodio,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio | 3 anni |
| 11) Malattie causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno | 3 anni |
| 12) Malattie causate da derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni | 3 anni |
| 13) Malattie causate dai fenossiderivati, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei fenossi-derivati | 3 anni |
| 14) Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide | 3 anni |
| 15) Malattie causate dai derivati delle diazine e delle triazine, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati delle diazine e delle triazine | 3 anni |
| 16) Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile | 3 anni |
| 17) Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico | 3 anni |

| MALATTIE | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro |
|---|---|---|
| 18) Malattie causate da<br>*a)* ammoniaca,<br>*b)* altri concimi azotati,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dell'ammoniaca e di altri concimi azotati | 3 anni |
| 19) Malattie causate da cianocomposti, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei cianocomposti | 3 anni |
| 20) Malattie causate da chinoni, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni | 3 anni |
| 21) Malattie causate da<br>*a)* zolfo,<br>*b)* anidride solforosa,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa | 3 anni |
| 22) Malattie causate da<br>*a)* composti amminici,<br>*b)* composti ammidici,<br>con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione dei composti amminici e composti ammidici | 3 anni |
| 23) Malattie cutanee causate da olii minerali | Lavorazioni che espongono all'azione di olii minerali | 6 mesi In caso di manifestazioni neoplastiche illimitato |
| 24) Asma bronchiale primario estrinseco causato da sostanze vegetali e derivati animali, con le sue conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'inalazione di sostanze vegetali e derivati animali | 18 mesi |
| 25) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate, causate da miceti e da altre sostanze vegetali o animali, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti e altre sostanze vegetali e animali | 3 anni |
| 26) Ipoacusia e sordità da rumori | Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili prive di efficaci sistemi insonorizzanti | 4 anni |
| 27) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema manobraccio, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili | 6 anni |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

*Note alle premesse*

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art 3 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D P R. n. 1124/1965, è così formulato:

«Art 3 — L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1 La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni».

— Il comma 2 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il D.P.R. n. 482/1975 recava modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

**94G0408**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mirano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mirano (Venezia), a causa delle dimissioni presentate da ventinove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mirano (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Di Gregorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Mirano (Venezia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 marzo 1994, da ventinove consiglieri.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24/Gab. 94 del 22 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimessa la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mirano (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Di Gregorio.

Roma, 13 maggio 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

94A3753

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Brendola.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brendola (Vicenza), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brendola (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Scipioni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Brendola (Vicenza), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 aprile 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 864/94/Gab. del 19 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brendola (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Luigi Scipioni.

Roma, 13 maggio 1994

*Il Ministro dell'interno* MARONI

94A3754

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1994

**Scioglimento del consiglio comunale di Ales.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ales (Oristano), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori previsti, con conseguente decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ales (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Ciraolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ales (Oristano), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 febbraio 1994, da oltre la metà degli assessori previsti, con conseguente decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 28 febbraio, 29 marzo, dell'8, 15 e 16 aprile 1994 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 802/94/1° del 18 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ales (Oristano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, 13 maggio 1994

*Il Ministro dell'interno* MARONI

94A3755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1994.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rocca de' Giorgi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rocca de' Giorgi (Pavia), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Perotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 20 e 21 aprile 1994, da sei consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di altri tre membri del civico consesso.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/1161 Gab. del 23 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Perotti.

Roma, 13 maggio 1994

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

94A3756

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 1994.

**Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali agli avvocati e procuratori legali»;

Visto, in particolare, l'art. 8 della legge stessa che prevede che l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 10 della stessa legge che prevede che agli atti notificati a cura dell'avvocato o del procuratore legale deve essere apposta apposita marca il cui modello ed importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 12 della legge medesima che dispone che il decreto di cui sopra deve essere emanato entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1994;

Ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca deve essere concordata con il Ministero delle finanze nonché con l'Istituto Poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l'esiguità del termine non consente l'espletamento di tale procedura, già avviata;

Ritenuto che in via del tutto transitoria può essere autorizzato l'uso di marche in commercio, nella misura precisata dall'art. 2 del presente decreto;

Visto il parere del Consiglio nazionale forense;

Decreta:

Art. 1.

È istituito per l'avvocato o il procuratore legale che intende procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al modello allegato al presente decreto; il registro può essere composto da moduli continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.

Art. 2.

Agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:

di L. 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari;

di L. 15.000 per gli atti aventi da tre a sei destinatari;

di L. 24.000 per gli atti aventi più di sei destinatari.

Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell'uso, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Roma, 27 maggio 1994

*Il Ministro:* BIONDI

REGISTRO CRONOLOGICO
PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE AD USO DELL'AVVOCATO E PROCURATORE LEGALE
DR.................................................................
(GIUSTA AUTORIZZAZIONE CONSIGLIO DELL'ORDINE DI............................
DATATA............................

ANNO

| Numero d'ordine della notificazione | Parte istante Cognome e Nome | Natura atto da notificare | Indicazione ufficio Giudiziario o Sezione | Destinatario Cognome e nome | Indirizzo e Località<br>-ove l'atto deve essere spedito (notifica postale)<br>-ove è avvenuta la consegna (notifica diretta) | NOTIFICAZIONI POSTALI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N° Racc. A.R. | Ufficio Postale | Data di spedizione | Data di ricezione dell'atto o di restituzione per compiuta giacenza |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Larghezza delle colonne:

1 - 7 - 9 - 10 - 11 mm. 20

2 - 5 - 6 - 13 mm. 50

3 - 4 - 8 - 12 - 15 - 16 - 17 mm. 30

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Gefinvest - Società generale di investimenti e finanziamenti S.r.l.», con sede legale in Milano, nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 485/94 del 19 aprile 1994, depositata in data 21 aprile 1994, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Gefinvest - Società generale di investimenti e finanziamenti S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e ne ha, pertanto, riconosciuto l'assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Gefinvest - Società generale di investimenti e finanziamenti S.r.l.» risulta controllante della società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, nonché sottoposta alla stessa direzione in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Gefinvest - Società generale di investimenti e finanziamenti S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Gefinvest - Società generale di investimenti e finanziamenti S.r.l.», con sede in Milano, iscritta attualmente al registro delle imprese della cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 217776, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone, 14, in qualità di esperto;

Mambelli dott. Attilio, nato a Roma il 3 giugno 1940, dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

*Il Ministro:* GNUTTI

94A3759

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 31 maggio 1994.

**Sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «INSEGAR» (registrazione n. 7478 del 25 maggio 1988) in tutto il territorio nazionale.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 11 della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1988 con il quale è stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario di quarta classe denominato «INSEGAR» e quello del 14 febbraio 1994 con il quale la registrazione è stata

trasferita a nome dell'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 9 maggio 1991, con la quale è stato disposto il «divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario "INSEGAR"» contenente il principio attivo Fenoxycarb nelle zone di allevamento del baco da seta da individuarsi a cura dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con la quale sono state stabilite nuove limitazioni per i prodotti a base di Fenoxycarb;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «INSEGAR» in tutto il territorio nazionale in attesa di un riesame sulla base di nuovi studi e sperimentazioni;

Visti i decreti del Ministro della sanità 25 giugno 1993 e 13 dicembre 1993 relativi all'individuazione delle zone in cui è stato consentito l'uso dell'«INSEGAR» alle condizioni prescritte con la citata ordinanza ministeriale 9 maggio 1991;

Visti i risultati trasmessi in data 18 marzo 1993 della «ricerca sulla deriva del regolatore di crescita degli insetti Fenoxycarb, principio attivo dell'insetticida "INSEGAR"», svolta su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il parere espresso nella riunione del 23 marzo 1994 dalla commissione consultiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale si raccomanda che l'impiego del presidio sanitario «INSEGAR» venga sospeso per un anno su tutto il territorio nazionale in considerazione della particolare sensibilità all'insetticida del baco da seta, che si manifesta anche nel caso di esposizione a dosi molto basse, e dell'impossibilità al momento di definire una distanza di sicurezza minima dalle zone trattate con «INSEGAR» per l'impianto delle colture di gelso da destinarsi all'allevamento del baco da seta, in quanto la suddetta sperimentazione ha messo in evidenza effetti della deriva fino alla massima distanza saggiata (pari a 6 km) e non consente di prevedere con precisione a quale distanza non siano più riscontrabili gli effetti dell'«INSEGAR»;

Vista la nota del 18 aprile 1994, n. 100/485/3.3139, con la quale il Ministro della sanità ha ritenuto di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole alla sospensione per un anno dell'impiego, su tutto il territorio nazionale, del presidio sanitario «INSEGAR» in via del tutto cautelativa ed in attesa di un'ulteriore e approfondita sperimentazione su tutte le problematiche conseguenti all'uso del prodotto messi in luce nelle ricerche effettuate;

Ritenuto di accogliere le raccomandazioni della commissione consultiva per i fitofarmaci e del Consiglio superiore di sanità di sospendere per un anno su tutto il territorio nazionale l'impiego del prodotto «INSEGAR», a base del principio attivo Fenoxycarb;

Ordina:

1. È sospesa, con effetto immediato e per la durata di anni uno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'efficacia dei decreti ministeriali 25 maggio 1988 e 14 febbraio 1994 con i quali è stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario di quarta classe denominato «INSEGAR» e quello del 14 febbraio 1994 con il quale la registrazione è stata trasferita a nome dell'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5.

2. La presente ordinanza sarà notificata immediatamente alla commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

*Il Ministro:* COSTA

**94A3786**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

**Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Texas Instruments.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì la propria delibera in data 13 ottobre 1989 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Texas Instruments;

Vista la delibera CIPE 29 marzo 1990 con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie a valere sulla legge n. 64/1986 per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di un aggiornamento delle iniziative previste dal contratto di programma summenzionato in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle prospettive dei mercati del settore della microelettronica;

Considerato che le modifiche delle iniziative non comportano un mutamento della impostazione originaria del piano progettuale e degli obiettivi generali del contratto in termine di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 7 novembre 1989 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Texas Instruments che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 1.686.100 milioni di lire a 1.619.970 milioni di lire così ripartiti:

| | Milioni di lire |
|---|---|
| Investimenti tecnologico-industriali | 1.042.958 |
| Centri di ricerca | 81.095 |
| Progetti di ricerca | 473.302 |
| Progetti di formazione per addetti alle attività industriali | 22.615 |
| Totale | 1.619.970 |

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

*a)* quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 1.042.958 milioni di lire, costituiti da tre iniziative da realizzarsi ad Avezzano, Aversa e Cittaducale, l'onere a carico dello Stato è di 424.829 milioni di lire;

*b)* quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato ad Avezzano, comportante investimenti per 81.095 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 58.619 milioni di lire;

*c)* quanto alla realizzazione di cinque progetti di ricerca, localizzati ad Avezzano, comportanti una spesa di 473.302 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 378.642 milioni di lire;

*d)* quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 22.615 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 19.970 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 881.880 milioni di lire, con una riduzione di 82.720 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 964.600 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una nuova occupazione complessiva di 1.150 unità senza variazioni rispetto alla previsione originale.

4. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 13 ottobre 1989.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 73*

94A3762

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

**Aggiornamento del contratto di programma con la Piaggio veicoli europei S.p.a.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì la propria delibera in data 24 giugno 1992 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Piaggio veicoli europei S.p.a.;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma in relazione alla situazione di grave crisi ed alle mutate prospettive del mercato motoveicolistico;

Considerato che il contratto aggiornato mantiene interessanti prospettive in termini di sviluppo industriale ed occupazionale nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 26 giugno 1992 tra il Ministro per il Mezzogiorno e la Piaggio veicoli europei S.p.a. che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 591.400 milioni di lire a 144.800 milioni di lire così ripartiti:

| | Milioni di lire |
|---|---|
| Investimenti tecnologico-industriali . . . . . | 75.800 |
| Centri di ricerca. . . . . . . . . . . . . . . . | 25.000 |
| Progetti di ricerca. . . . . . . . . . . . . . . | 26.200 |
| Progetti di formazione per addetti alle attività industriali | 17.800 |
| Totale . . . | 144.800 |

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 24 giugno 1992 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

*a)* quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 75.800 milioni di lire, costituiti da due iniziative da realizzarsi a Nusco ed in provincia di Benevento, l'onere a carico dello Stato è di 33.110 milioni di lire;

*b)* quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato a Benevento/P.te Valentino, comportante investimenti per 25.000 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 17.577 milioni di lire;

*c)* quanto alla realizzazione del progetto di ricerca localizzato a Benevento/P.te Valentino, comportante una spesa di 26.200 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 20.960 milioni di lire;

*d)* quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 17.800 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 16.020 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 87.667 milioni di lire, con una riduzione di 231.133 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 318.800 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una nuova occupazione complessiva di 484 unità a fronte delle 1.312 unità inizialmente previste.

4. Le domande relative ai progetti inerenti il contratto di programma in questione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1994.

5. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 24 giugno 1992.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 71*

94A3763

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

**Aggiornamento del contratto di programma con la Bull HN S.p.a.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì la propria delibera in data 12 aprile 1990 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a.;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma in relazione alle evoluzioni tecnologiche ed alle prospettive del mercato del settore informatico;

Considerato che il contratto aggiornato mantiene la sua validità per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva.

1. L'aggiornamento del contratto stipulato in data 10 maggio 1990 tra il Ministro per il Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a. che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da lire 245.600 milioni a lire 160.160 milioni così ripartiti:

| | Milioni di lire |
|---|---|
| Investimenti tecnologico-industriali . . . . . | 23.900 |
| Centri di ricerca. . . . . . . . . . . . . . . | 22.490 |
| Progetti di ricerca. . . . . . . . . . . . . . | 100.770 |
| Progetti di formazione per addetti alle attività industriali . . . . . . . . . . . . . . | 13.000 |
| Totale . . . | 160.160 |

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 12 aprile 1990 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

*a)* quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 23.900 milioni di lire, costituiti da due iniziative da realizzarsi ad Avellino e a Cosenza, l'onere a carico dello Stato è di 12.900 milioni di lire;

*b)* quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato ad Avellino, comportante investimenti per 22.490 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 16.800 milioni di lire;

*c)* quanto alla realizzazione di otto progetti di ricerca, comportanti una spesa di 100.770 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 80.600 milioni di lire;

*d)* quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 13.000 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 11.700 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 122.000 milioni di lire, con una riduzione di 58.900 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 180.900 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una nuova occupazione complessiva di 403 unità a fronte delle 500 unità inizialmente previste.

4. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 12 aprile 1990.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72*

**94A3764**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 28 aprile 1994.

**Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati a Orta San Giulio, Santa Marinella, Monticchio e Messina, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola, alle seguenti località turistiche: uno a Orta San Giulio (Novara), uno a Santa Marinella (Roma), uno a Monticchio (Potenza) e uno a Messina;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati a Orta San Giulio (Novara), a Santa Marinella (Roma), a Monticchio (Potenza) e a Messina, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari. Ciascuna vignetta riproduce, in una cornice a doppio filo, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Orta San Giulio, veduta del lago con l'isola di San Giulio; Santa Marinella, castello Odescalchi visto dal mare; Monticchio, veduta del lago con l'Abbazia di S. Michele; Messina, veduta del duomo. All'interno delle vignette sono riportate rispettivamente le leggende «ORTA SAN GIULIO», «SANTA MARINELLA», «MONTICCHIO - POTENZA» e «MESSINA». All'esterno delle cornici, in alto a sinistra, è riportata la scritta «ITALIA» e, in basso a destra, il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

*Il direttore generale delle poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

94A3742

---

DECRETO 28 aprile 1994.

**Autorizzazione all'emissione di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie e ordinarie tematiche nel 1995.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, fra l'altro, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici»;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993,

fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50° anniversario»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1995, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Animali domestici», «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50% anniversario»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, nell'anno 1995, francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, di francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani».

Art. 2.

È autorizzata, altresì, l'emissione, nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50° anniversario», «Animali domestici», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

*Il direttore generale delle poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

94A3743

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 22 gennaio 1994.

**Vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Aci Castello.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con note numeri 3181 del 15 aprile 1993 e 12666 del 30 dicembre 1993, ha chiesto che vengano adottate le misure di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 per la salvaguardia di alcuni ambiti territoriali del comune di Aci Castello, e precisamente di parte della collina di Aci Castello, Monte Vambolieri e della costa a sud dell'abitato di Aci Castello, porzioni territoriali caratterizzate da fenomeni di pillow lave, da balsati colonnari e da una rigogliosa macchia mediterranea, perimetrate come segue:

1) fascia costiera a sud dell'abitato di Aci Castello.

*(Area 1).*

Il perimetro di vincolo, partendo dalla linea di battigia, segue verso ovest il confine nord della particella 235 e poi, con direzione sud-ovest, il confine tra le particelle 235 e 569, 569 e 568, 569 e 685, 632 e 685, 685 e 686, questa ultima esclusa per intero dal vincolo fino all'angolo nord-ovest della particella 684. Da qui il perimetro di vincolo segue, con direzione sud-est il confine ovest della suddetta particella e delle particelle 583, 683, 590, 515 e 413, fino all'angolo sud-ovest di quest'ultima e include interamente la particella 413.

Quindi, prosegue lungo il confine sud-est di questa ultima particella e lungo i confini ovest e sud della particella 235, fino a raggiungere il mare.

*(Area 2).*

Il perimetro di vincolo partendo dal punto di incrocio tra le particelle 435, 261 e 204, prosegue in direzione sud, costeggiando la particella 204, lungo il margine occidentale della strada litoranea e fino al punto di intersezione tra le particelle 273 e 408. Quindi segue in direzione nord-ovest il confine tra le particelle 408 e 273, e in direzione sud-ovest, il confine tra le particelle 407 e 408, 198 e 199, fino all'angolo sud-ovest della particella 198. Da qui il limite continua in direzione nord-ovest lungo il confine ovest della particella 193 e prosegue in direzione est lungo il ciglio meridionale della stradella poderale, tra le particelle 271 e 272, fino ad incontrare la particella 202, inclusa per intero nel vincolo.

Successivamente segue il confine ovest di quest'ultima e lungo il confine nord delle particelle 202, 274 e 201 e prosegue lungo il confine nord di quest'ultima particella e delle particelle 275 e 277, incluse per intero nel vincolo, fino al punto di partenza;

2) area collinare ad ovest degli abitati di Aci Castello ed Aci Trezza.

Il perimetro di vincolo, partendo dal punto di incrocio tra le particelle numeri 21 e 22 e la strada statale n. 114 Orientale Sicula, prosegue lungo il ciglio occidentale della suddetta strada fino al punto di incrontro tra le particelle 380 e 62 e da qui continua con direzione nord-ovest lungo il confine delle particelle 62 e 380 - 316 - 796, 207 e 228 - 361 - 306 - 325 - 335, 206 e 335 - 439 - 561, fino al punto di incontro con il margine della dismessa linea ferrata Messina Porto-Siracusa Porto. Da qui, il perimetro di vincolo prosegue con direzione sud-ovest lungo il confine orientale della suddetta linea ferrata, fino al punto di incontro tra le particelle 364 e 266. Quindi, attraversata quest'ultima particella, prosegue, sempre con la stessa direzione, lungo il confine tra le particelle 222 e 265 - 400, 121 e 268 - 563, 91 e 563, poi lungo il confine tra le particelle 83 e 563 - 455, 456 e 455 - 422, lungo il confine meridionale delle particelle 409 e 562, lungo il ciglio orientale della stradella che limita le particelle 419 e 326, lungo il confine tra le particelle 419 e 371, 402 e 371, 261 e 371, lungo il confine tra le particelle 261 e 465 e lungo il confine tra le particelle 86 e 465 - 305 - 258 - 257, 257 e 256 - 255 - 89, 85 e 89, 381 e 477, 384 e 246, 88 e 383, 259 e 382 - 421 - 420, 480 e 274 - 275, 259 e 275, 275 e 97 fino ad incontrare la suddetta strada statale n. 114 Orientale Sicula, di cui segue, verso sud, il ciglio occidentale fino ad incontrare il confine settentrionale della particella 411. Quindi prosegue con direzione nord-est lungo il confine tra le particelle 127 e 411 - 450 - 444, 451 e 449 - 448 - 447, 447 e 93 - 453, 453 e 96, 93 e 109 - 105, 495 e 126 - 90, fino al limite dei fogli di mappa n. 7 e n. 2. Da qui il perimetro di vincolo segue prima il limite tra i suddetti fogli catastali, e poi il ciglio occidentale della strada statale n. 114 Orientale Sicula, fino ad incontrare la «strada comunale della Stazione». Quindi, escludendo l'area cimiteriale, il perimetro di vincolo continua, all'interno del foglio di mappa n. 10, lungo il ciglio meridionale della «strada comunale della Stazione» - Regia Trazzera Pedara-S. Giovanni La Punta-S. Gregorio-Aci Castello fino ad incontrare la «strada comunale Timpa Rosa». All'interno del foglio di mappa n. 6, segue il ciglio settentrionale della suddetta «Regia Trazzera», fino al confine tra le particelle 40 e 178 e prosegue seguendo il confine tra le particelle numeri 40 e 178, 126 e 178 - 128 - 179, 127 e 179 - 129, 180 e 129 - 121, 120 e 121 - 125, 25 e 125, 125 e la «strada comunale», 146 e 27 - 28 - 148 - 6, 297 e 6 - 233, 295 e 233, 232 e 294 - 292 - 290 fino ad incontrare la «Regia Trazzera Catania-Aci Catena-Aci S. Lucia». Prosegue escludendo l'area definita dalle particelle numeri 206, 2, 140, 141 e 217, il ciglio orientale della su citata Regia Trazzera, il ciglio occidentale della strada comunale «Olivo S. Mauro», il ciglio orientale della strada comunale «Monte Vampolieri» (escludendo l'area definita dalle particelle 80, 309 e 353) ed il ciglio occidentale della Regia Trazzera «Acitrezza-Aci Patanè-Acireale», fino ad incontrare la particella n. 21, di cui segue il confine settentrionale fino ad incontrare la strada statale n. 114, nel punto di partenza;

Considerata la singolarità del territorio sia dal punto di vista geo-vulcanologico che dal punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed architettonico.

Infatti:

dal punto di vista geo-vulcanologico, l'area in oggetto, sede delle prime manifestazioni eruttive dell'apparato vulcanico del Mongibello avvenute all'incirca in un periodo geologico compreso tra 500.000 e 600.000 anni (Pleistocene inferiore-medio), è senz'altro una delle più significative di tutta la regione etnea.

La zona comprendente Aci Castello, Aci Trezza e Ficarazzi, caratterizzata dalle suddette manifestazioni, rappresenta una viva testimonianza dell'antichissima attività vulcanica, nonché una delle rare località al mondo nelle quali si addensano affioramenti del genere, con alcuni lembi di questi «monumenti» del passato, che, in qualche tratto a contatto con le lave subaree relativamente recenti dell'Etna, esaltano le differenze ed i contrasti morfologico-strutturali.

Nell'area sono rappresentate le unità vulcano-stratigrafiche, più antiche (complesso preetneo e basale) direttamente a contatto con le argille pleistoceniche, che in quest'area costituiscono l'affioramento più esteso è importante.

Nella zona di Monte Vambolieri sono stati riscontrati livelli (da 2 a 10 cm) di materiale vulcanico vario, in seno alle argille, di notevole importanza storica in quanto testimonianza della nascita del sistema vulcanico dell'Etna.

Questo materiale piroclastico di deposizione primaria proviene dalle prime manifestazioni eruttive della zona: infatti, durante la deposizione delle argille, esistevano nell'entroterra dei modesti centri eruttivi subaerei dalla cui attività hanno avuto origine tali piroclastiti.

Le prime manifestazioni vulcaniche del «complesso preetneo» hanno avuto in prevalenza carattere submarino. Si tratta di intrusioni a debole profondità e/o effusioni avvenute in mare relativamente poco profondo, quando era ancora in atto la deposizione delle argille.

Nell'area in oggetto si rinvengono:

una facies massiccia, costituita da lave colonnari, nei pressi della ex stazione di Aci Castello;

una facies a «pillow-lave», ricontrabile nella rupe di Aci Castello e nei pressi del cimitero dello stesso paesino;

una facies di brecce ialoclastiche attribuite ad effusioni submarine in un mare poco profondo.

Il significato di queste forme è di grande interesse scientifico in quanto i blocchi tondeggianti (ed pillow - cuscini) si formano per contrazione, per il raffreddamento che subisce la massa lavica fusa a contatto con l'acqua marina. Le strutture che ne derivano sono caratterizzate da un bellissimo aspetto steroidale, con la parte esterna costituita da una crosta vetrosa che avvolge ogni ammasso globulare e che spesso ricopre come una pellicola continua due o più massi vicini.

La bellezza di queste strutture deriva anche dalla presenza di fessurazioni radiali interne all'ammasso globulare, dovute sempre alla contrazione da raffreddamento.

Il fascino di queste formazioni è arricchito anche dalla presenza di basalti colonnari, con tipiche strutture prismatiche dovute alla lenta contrazione della massa lavica durante il raffreddamento di grosse colate o di masse intrusive. Nella zona in oggetto sono visibili strutture caratteristiche, con colonne, a disposizione verticale a «canne d'organo», strutture a spina di pesce e colonne a disposizione orizzontale, con accenni a fenomeni di flessione.

Sono presenti inoltre in queste rocce abbondanti minerali zeolitici, spesso in forme rarissime.

L'unione di tutti questi elementi naturali forma un insieme difficilmente riscontrabile non soltanto nella Sicilia, ma addirittura nell'intero bacino del Mediterraneo;

sotto il profilo vegetazionale geomorfologico e faunistico la scogliera si presenta come parte integrante dell'ambiente marino costiero. Essa non va vista come linea di demarcazione fra mare e terra, ma come elemento di continuità fra la vita dell'ambiente marino e la vita dell'ambiente terrestre, che ivi si intersecano e si compenetrano

Esistono, infatti, lungo la costa da Catania ad Aci Castello, dei tratti di scogliera in cui è presente una vegetazione tipica, ormai quasi completamente scomparsa altrove, che rappresenta una importante testimonianza di quella che era la vegetazione di tutta la costa lavica fino a pochi anni fa.

Arbusti di Euforbia Dendroides frammista a smilacee, ulivi, finocchio di mare, scarpetta di Venere, lentisco, ramno, ecc., formano in alcuni tratti delle macchie molto fitte e quasi impenetrabili. Molte di queste piante affondano le loro radici nelle fessure della scogliera lavica, talvolta a pochi metri dal mare, e vivono in condizioni proibitive, sopportando la salsedine, le sferzate delle onde del mare durante l'inverno e lunghi periodi di siccità durante l'estate.

La scogliera, inoltre, offre rifugio agli uccelli marini, rappresentando in tal senso collegamento per eccellenza fra mare e terra. Qui, infatti, gli uccellini si riposano, si riproducono ed allevano i loro piccoli. Sono presenti nella zona vari tipi di gabbiani (Reale, Comune, Gabbianello, Roseo), alcune starne, gli svassi (Piccolo, Maggiore), il Tufetto («tunnarola») ed il variopinto Martin Pescatore. Abitano inoltre gli scogli a contatto del mare, alla ricerca di insetti, la Ballerina Gialla, la Ballerina Bianca ed alcune specie di limicoli quali il piro piro piccolo;

dal punto di vista paesaggistico architettonico e naturalistico, l'area, oltre ad essere ricca di fossili quaternari di notevole interesse paleontologico, è ancora in molte zone integra e non assediata dall'intenso influsso antropico. Da essa cui si possono godere uniche e mirabili vedute delle Isole dei Ciclopi (formate dalle prime eruzioni etnee e tradizionalmente legate ai miti omerici), tra le quali la più grande e la più interessante è l'isola di Aci, donata dal Marchese di Gravina all'Università di Catania, che la utilizza quale stazione per studi biologici e di fisica del mare.

Più a sud della suddetta isola emergono le celebri rupi basaltiche dette i Faraglioni o scogli dei Ciclopi, fra cui particolarmente imponente è quello sormontato da un suggestivo cappello di argilla metamorfosata. Queste singolarità geologiche sono state generate dalle primordiali eruzioni etnee, le quali, spegnendosi e raffreddandosi nelle onde marine, si sono con il tempo rassodate e cristallizzate in scogli dalle forme più strane e bizzarre e che forze esogene, attraverso i secoli, hanno continuato a scolpire ed erodere con incavi, rughe e dentellature d'ogni forma.

Lo sguardo può inoltre spaziare verso nord, fino al villaggio di Capo Mulini, con la caratteristica Torre di S. Anna, abbracciando fra l'altro il centro peschereccio di Aci Trezza, paese di antiche tradizioni, nel quale Giovanni Verga ha ambientato il suo romanzo, e Luchino Visconti ha diretto l'emblema del cinema neorealista ed oggi luogo di villeggiatura e porto turistico. Verso est, si possono scorgere incantevoli vedute dello splendido abitato di Aci Castello e della rupe che ospita il castello di Aci, nero, maestoso e suggestivo maniero, turrito e merlato, costruito in pietra lavica sopra una altura rocciosa a picco sul mare che fu di Ulisse, alla cui epopea la rocca è legata. Il castello, completato nel 1076, riveste un grande significato storico-artistico, etno-antropologico (ospitò le spoglie di S. Agata che tornavano a Catania), e costituisce uno dei più riusciti esempi di inserimento architettonico nell'ambiente naturale. Infatti, dai contrafforti in pietra lavica aggrappati alla roccia si eleva l'edificio, anch'esso in pietra lavica, con la spontaneità di un elemento naturale compenetrandosi elegantemente con il paesaggio.

Sempre da queste colline, verso sud, si possono ammirare meravigliose ed affascinanti viste sulla bellissima ed enorme scogliera lavica la cui spettacolare altezza raggiunge anche i trenta metri sul mare, che arrivava da Aci Castello a Catania e di cui permangono ancora adesso alcuni tratti incontaminati.

Nei tratti che ancora mantengono le caratteristiche originarie del paesaggio, si possono ammirare balze e anfratti, in cui la lava, precipitando in mare e consolidandosi, ha formato quinte di roccia di forma compatta e massiccia, ora fantasiosamente modellate. Questa pittoresca scogliera perde ogni drammaticità quando il sole colora il mare. Allora l'azzurro dell'acqua è così intenso e brillante che, per contrasto, la roccia lavica si staglia come un fondale di trionfale bellezza.

Diversi autori hanno descritto la bellezza del paesaggio che da Catania ad Acireale è connotato da una inesauribile sequenza di elementi ed aspetti naturalistici: speroni lavici, insenature e grotte, a contatto con un mare i cui intensi colori stordiscono.

Questi paesaggi bellissimi sono stati descritti negli appunti di viaggio, e nei disegni e pitture dei grandi viaggiatori del 700 e dell'800. Tra questi, Jean Houel, i cui acquarelli all'Ermitage di S. Pietroburgo illustrano la bellezza di questi luoghi, di eccezionale interesse

paesistico, che, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, nel loro insieme costituiscono un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale e offrono anche dei punti di vista, accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di rare bellezze, ricche di riferimenti storici e mitologici. Da tutti i punti della riviera e dal mare si possono ancora apprezzare lembi di territorio rimasti intatti e di importantissimo significato naturalistico, quali le aree collinari in argomento;

fra tutte le emergenze, spicca a monte del centro edificato, l'area collinare di contrada Ferlito, ove la vegetazione, ricca di variazioni cromatiche dovute alla tipologia del terreno, che influenza la nascita e lo sviluppo di determinate specie botaniche, assume importanti connotazioni paesaggistiche. Risulta inoltre visibile l'ex ferrovia Catania-Acireale, ben integrata nell'ambiente per la scelta del tracciato e per l'utilizzo di materiali idonei;

Considerato che le aree in oggetto. facenti parte della riviera di Acicastello, spesso interessata da interventi speculativi, si presentano ancora ad oggi in molti tratti integre e ricchissime di vegetazione, dove l'interesse scientifico e storico si unisce ai valori estetici;

Considerate le emergenze floristico-vegetazionali ivi presenti, che annoverano piante tipiche del piano mediterraneo o dell'Etna;

Rilevata l'importanza, la bellezza e la rarità degli affioramenti lavici presenti in tale zona vulcanica, testimonianza del paesaggio originario e delle prime manifestazioni eruttive etnee;

Considerato che l'insieme di tutti questi elementi paesaggistici, ambientali e naturali, costituisce un ambiente di grande pregio paesaggistico, nel quale risultano integrati gli eccezionali aspetti del litorale lavico del grande vulcano siciliano e delle colline circostanti;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/85, art. 1 sub a);

Constatato che con ?????? decreto del presidente della regione siciliana, ?????? n. 128 del 9 gennaio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 1965, l'area in oggetto e stata interamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore delle zone, caratterizzate da fenomeni di *pillowe-lave* e da basalti colonnari, oltre che da rigogliosa macchia mediterranea nella collina di Aci Castello a monte Vambolieri e lungo la costa a sud dell'abitato di Aci Castello, ricadenti nel territorio comunale di Aci Castello, e ciò perchè ogni modifica dello stato dei luoghi comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate;

Ritenuto, sulla base delle superiori considerazioni, che deve pervenirsi alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del predetto territorio, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico, entro e non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonchè qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle zone caratterizzate da fenomeni di *pillowe-lave* e da basalti colonnari, oltre che da una rigogliosa macchia mediterranea, nella collina di Aci Castello, a monte Vambolieri e lungo la costa a sud dell'abitato di Aci Castello, ricadenti nel territorio comunale di Aci Castello, come descritti e delimitati in premessa e nelle planimetrie allegate *A*, *B* e *C*, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie *A*, *B* e *C*, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Aci Castello perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Aci Castello, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Aci Castello.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta, Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 22 gennaio 1994.

*L'assessore:* SARACENO

Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali ed Ambientali
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
Catania
Tav 2 - Planimetria catastale
Scala 1:2.000
Fascia costiera

Regione Siciliana
Comune di Aci Castello
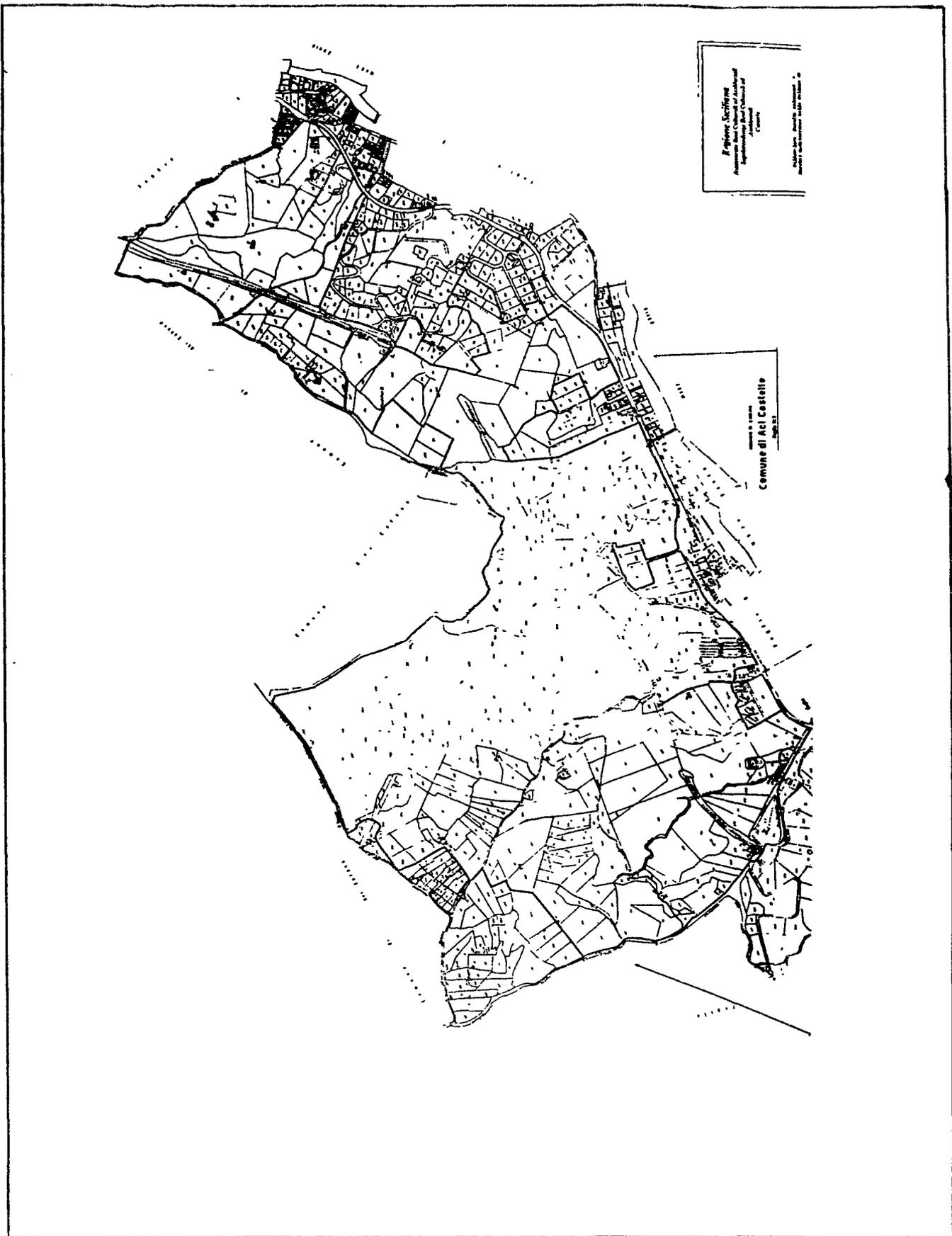
## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 28 marzo 1994.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 36, dopo la parola «biblioteca» è inserita la seguente frase: «intitolata al prof. Ettore Anchieri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 28 marzo 1994

*Il rettore:* MURARO

94A3765

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1994.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 107, concernente il corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti non obbligatori, è aggiunto l'insegnamento di storia della scienza.

Art. 2.

Nell'art. 110, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco delle discipline facoltative relative all'indirizzo *a)* geologico paleontologico, è aggiunto l'insegnamento di storia della scienza.

Art. 3.

Nell'art. 110, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco delle discipline facoltative relative all'indirizzo *b)* mineralogico - petrologico - giacimentolo-

gico - geochimico, è aggiunto l'insegnamento di storia della scienza.

Art. 4.

Nell'art. 110, concernente il corso di laurea di scienze geologiche, all'elenco delle discipline facoltative relative all'indirizzo geologico applicativo, è aggiunto l'insegnamento di storia della scienza.

Art. 5.

Nell'art. 113, concernente il corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti non obbligatori, è aggiunto l'insegnamento di storia della scienza.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 aprile 1994

*Il rettore:* MURARO

94A3766

## UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che nella riunione del 2 aprile 1993 il consiglio di amministrazione dell'Università ha deliberato la stipula di una convenzione, della durata di anni dieci con la Repubblica di San Marino, per l'istituzione di un indirizzo sammarinese nell'ambito del corso di laurea in giurisprudenza;

Veduta la deliberazione adottata in data 30 aprile 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'istituzione, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, dell'indirizzo sammarinese;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale prot. n. 3822 del 16 dicembre 1993;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione II «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza» gli articoli 16 e 17 del corso di laurea in giurisprudenza vengono modificati nel modo che segue:

Art. 16 - viene integrato con l'aggiunta:

«Nell'ambito del medesimo corso di laurea è attivato l'indirizzo sammarinese».

Art. 17 - viene integrato con l'aggiunta al primo comma:

«Per l'indirizzo sammarinese saranno ammessi non più di trenta studenti per anno accademico»;

e al quinto comma:

«Per l'indirizzo sammarinese la graduatoria di ammissione verrà formata sulla base del giudizio conseguito all'esame di maturità ed eventualmente del risultato di un esame orale: sarà titolo preferenziale la residenza nella Repubblica di San Marino.

Per essere ammessi all'esame di laurea, indirizzo sammarinese, lo studente dovrà, oltre ad aver seguito i corsi e superato gli esami obbligatori di cui al terzo comma, aver dimostrato la conoscenza delle sottoelencate discipline, integrative dei corsi ufficiali cui afferiscono:

diritto commerciale sammarinese, integrativo di "diritto commerciale";

diritto penale sammarinese, integrativo di "diritto penale";

procedura civile e ordinamento giudiziario sammarinese, integrativo di "diritto processuale civile";

procedura penale sammarinese, integrativo di "procedura penale";

diritto del lavoro sammarinese, integrativo di "diritto del lavoro";

diritto amministrativo sammarinese, integrativo di "diritto amministrativo";

diritto tributario sammarinese, integrativo di "scienza delle finanze e diritto finanziario";

diritto di famiglia sammarinese, integrativo di "diritto civile";

diritto internazionale: storia e diritto delle convenzioni internazionali sammarinesi, integrativo di diritto internazionale"»;

aver inserito come insegnamenti complementari e sostenuto il relativo esame dei seguenti insegnamenti:

esegesi delle fonti del diritto italiano;

diritto comune;

diritto sammarinese.

Il tema oggetto della dissertazione di laurea dovrà riguardare problematiche attinenti al diritto sammarinese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1993

*Il rettore:* Bo

94A3767

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 maggio 1994, n. 56/T.

**Legge 31 dicembre 1993, n. 579. Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali.**

*Alle direzioni compartimentali del territorio*

*Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome*

*Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)*

*All'Unione province d'Italia - Direzione generale*

*All'Associazione nazionale comuni italiani - Direzione generale*

La normativa in oggetto autorizza il Ministro delle finanze a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati, nonché i beni del patrimonio disponibile qualora risultino inutilizzati.

La medesima legge stabilisce, altresì, all'art. 3, comma 1, che il Ministro delle finanze autorizza con proprio decreto la cessione degli immobili a trattativa privata, una volta valutati i presupposti previsti dalla legge stessa e la compatibilità della richiesta inoltrata dagli enti interessati con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire.

Dall'esame del testo normativo appare chiaro che il decreto ministeriale autorizzativo della cessione debba essere preceduto da una impegnativa attività istruttoria e che, pertanto, anche le istanze prodotte dagli enti interessati all'acquisto debbano essere corredate di tutti i documenti necessari alla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge.

Poiché dalla data di entrata in vigore della stessa sono giunte numerose istanze prive perfino degli elementi indicati dall'art. 2, comma 2, lo scrivente ritiene opportuno individuare il contenuto e le modalità di inoltro delle istanze medesime.

Ai sensi del citato art. 2, comma 2, nella richiesta deve essere indicata con precisione la destinazione finale che si intende attribuire al bene, nonché le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

A tal fine, pertanto, l'istanza dovrà essere corredata del progetto preliminare dell'opera da realizzare.

L'istanza, inoltre, deve individuare con esattezza il bene che l'ente intende acquisire, con indicazione dei riferimenti catastali e ciò a maggior ragione qualora venga richiesta solo una parte dell'immobile di proprietà statale.

All'istanza dovrà inoltre essere allegata copia della deliberazione del consiglio o di altro organo competente a deliberare l'acquisto, sottoposta al controllo di legittimità ai sensi di legge.

Gli enti interessati inoltreranno le istanze alla competente direzione compartimentale del territorio e alle sezioni staccate demanio della provincia competente per territorio.

Tali direzioni compartimentali, a competenza regionale o ultraregionale hanno sede nei seguenti capoluoghi:

1) Milano - per la regione Lombardia;

2) Torino - per le regioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria;

3) Venezia - per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

4) Bologna - per le regioni Emilia-Romagna e Marche;

5) Firenze - per le regioni Toscana e Umbria;

6) Roma - per le regioni Lazio, Abruzzi e Molise;

7) Napoli - per le regioni Campania e Calabria;

8) Bari - per le regioni Puglia e Basilicata;

9) Palermo - per la regione Sicilia;

10) Cagliari - per la regione Sardegna.

Le suddette sezioni staccate, dopo aver ricevuto le istanze, provvederanno a far determinare dagli uffici tecnici erariali il valore attuale dell'immobile, nonché la percentuale di riduzione da applicarsi per la cessione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, in relazione alla natura dei lavori da eseguirsi, al loro costo presunto e al pubblico interesse collegato alla destinazione finale dell'immobile.

I predetti uffici tecnici dovranno altresì comunicare l'esistenza di eventuali vincoli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene, nonché dare indicazioni circa la compatibilità dell'opera o dell'attività da realizzare con la destinazione urbanistica dell'immobile.

Le competenti sezioni staccate, sulla base degli elementi forniti dall'organo tecnico, valuteranno la sussistenza nella domanda dei requisiti di legge e di quelli richiesti con la presente circolare, nonché, in caso di pluralità di richieste, la possibilità di una cessione parziale dell'immobile.

A tali fini esse sono autorizzate a chiedere i necessari chiarimenti agli enti che hanno prodotto istanza di acquisto.

Ovviamente carattere prioritario va dato alla valutazione circa la sussistenza della concreta e attuale possibilità di utilizzazione dell'immobile richiesto per dirette finalità statali.

La suddetta attività istruttoria sarà svolta sotto il coordinamento delle direzioni compartimentali del territorio.

Completata l'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, le predette sezioni staccate invieranno allo scrivente e, per conoscenza, alle direzioni compartimentali l'istanza con le valutazioni e gli elementi istruttori sopra indicati ai fini dell'esame e della emanazione del decreto ministeriale autorizzativo della cessione.

Si raccomanda agli enti interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite con la presente circolare onde evitare rallentamenti ed appesantimenti della procedura da porre in essere, con l'avvertenza che non verranno prese in considerazione nei tempi previsti dalla legge le domande prive dei requisiti richiesti.

Le domande già presentate direttamente a questo dipartimento, in massima parte non conformi alle prescrizioni di legge, vanno riprodotte, debitamente integrate, agli uffici periferici sopra indicati.

Le direzioni compartimentali del territorio sono invitate a trasmettere copia della presente circolare alle sezioni staccate aventi sede nel territorio di loro competenza.

La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il direttore generale:* VACCARI

94A3769

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 giugno 1994, n. V/250552.

**Rapporti commerciali con l'Iraq.**

Si comunica che, per le richieste di autorizzazione per forniture di merci all'Iraq in deroga all'embargo, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite di New York ha trasmesso un nuovo modello di formulario — che si unisce in allegato — predisposto dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza in sostituzione del precedente, reso noto con la circolare n. V/951351 del 30 ottobre 1993.

Tale formulario, in vigore dal 31 maggio 1994, dovrà essere compilato in lingua inglese dalle ditte italiane interessate ed inviato, unitamente alla richiesta di autorizzazione redatta su carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute - Div. III.

*Il direttore generale:* MAZZA

ALLEGATO

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990)
CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT

REVISED NOTIFICATION AND AUTHORISATION REQUEST FORM
TO EXPORT GOODS TO IRAQ

---

This column reserved for Secretariat use only: Date Circulated:
COMM NUMBER DEADLINE (for comment)

---

To be completed by the applicant below this line:

---

1 Applicant: (Mission/Int. Org.) — Certifying Signature and official Seal:

---

2 Date of submission: — Mission Reference Number (if any);

---

3 Description of Goods: — Quantity (units to be specified);

---

4 Total Value: — Method of Payment; (For Letters of Credit, Issuing Bank and date of payment to be specified if Known):

Value per Unit:

---

5 Shipping Arrangements: (for direct shipment to Iraq, port of entry to be specified and for transit, details of relevant ports and mode of entry to Iraq to be specified, if possible.)

Number of Shipments;

---

6 Name and Address of Exporter:

---

7 Country of Origin of Goods: (if other than applicant state)

---

8 Name and Address of Importer:

---

9 Information about End-Use and End-User:

---

10 Additional Information including nature of essential civilian need/humanitarian justification;

---

Applications not containing necessary information requested in this form, will be returned to applicant for completion.

..........................................................................

94A3790

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

*Cambi del giorno 6 giugno 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1620,60 |
| ECU | 1870,98 |
| Marco tedesco | 969,96 |
| Franco francese | 284,12 |
| Lira sterlina | 2441,60 |
| Fiorino olandese | 865,20 |
| Franco belga | 47,131 |
| Peseta spagnola | 11,790 |
| Corona danese | 247,80 |
| Lira irlandese | 2385,85 |
| Dracma greca | 6,510 |
| Escudo portoghese | 9,338 |
| Dollaro canadese | 1177,33 |
| Yen giapponese | 15,382 |
| Franco svizzero | 1142,88 |
| Scellino austriaco | 137,85 |
| Corona norvegese | 223,84 |
| Corona svedese | 205,17 |
| Marco finlandese | 293,64 |
| Dollaro australiano | 1190,65 |

**94A3824**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente: «Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Sangiovese dei Colli Pesaresi"».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono state apportate le seguenti rettifiche:

al primo comma dell'art. 1 del parere, riportato nella prima colonna della pag. 52, dove è scritto «La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è riservata ai vini *rosso, bianco, novello che corrispondono* alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione », si legga «La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" *eventualmente accompagnata dal nome del vitigno* è riservata ai vini, *rispondenti* alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione »,

all'art. 3, riportato alla prima colonna di pag. 53, all'ultimo rigo del secondo capoverso, dove è scritto « (comune di Urbino) e parte *dei numeri 4 e 5* (comune di Tavullia », si legga « . (comune di Urbino) e parte *del numero 4* (comune di Tavullia).»;

all'art. 5, riportato nella medesima pagina, al quart'ultimo rigo, dove è scritto « . devono assicurare a tutti i vini "Colli Pesaresi" rosso e bianco un titolo alcolometrico volumico *complessivo minimo naturale e di gradi 12* », si legga: «. . devono assicurare a tutti i vini "Colli Pesaresi" rosso e bianco un titolo alcolometrico volumico *totale minimo naturale di gradi 11,00.*»,

all'art. 7, riportato a pag. 54, deve essere aggiunto sopra al primo rigo la seguente frase: «*Il nome del vitigno Sangiovese deve seguire la denominazione di origine Colli Pesaresi*»

**94A3775**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%**

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

### BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

### LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

### MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

### SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | **357.000** |
| - semestrale | L. | **195.500** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | **65.500** |
| - semestrale | L. | **46.000** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | **200.000** |
| - semestrale | L. | **109.000** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | **65.000** |
| - semestrale | L. | **45.500** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | **199.500** |
| - semestrale | L. | **108.500** |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | **687.000** |
| - semestrale | L. | **379.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **7.350** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. | **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.3(**